



Bündner Fussballverband **BFV**
Federazione calcio grigione **FCG**
Associaziun ballapei grischuna **ABG**

Statuto

Stato: 5.10.2002

I. Disposizioni generali

Art. 1

Definizione La Federazione calcio grigione (FCG), Bündner Fussballverband (BFV), Associaziun ballapei grischuna (ABG), fondata il 10 luglio 1921, è una associazione conformemente agli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS).

Neutralità La FCG ha carattere apolitico e confessionalmente neutrale.

Sede Il domicilio legale della FCG è Coira.

Art. 2

Scopo La FCG promuove e sorveglia lo sport calcistico nel Cantone dei Grigioni. Essa rappresenta gli interessi delle associazioni affiliate nei confronti dell'opinione pubblica e degli organi federativi superiori. Aiuta la Federazione calcio della Svizzera orientale (OFV) nell'adempimento dei compiti generali riguardanti la propria regione federativa, in particolar modo nell'organizzazione di corsi, i quali devono essere finanziati con mezzi cantonali.

Oltre alle funzioni affidate dall'OFV, la FCG può organizzare concorsi propri e creare delle possibilità di perfezionamento secondo il regolamento di gioco dell'Associazione svizzera di calcio (ASF) e lo statuto della Lega Amatori (LA), di regola in collaborazione con l'Organizzazione cantonale gioventù e sport (G+S).

Art. 3

Consociazione La FCG è consociata all'OFV.

Art. 4

Norme vincolanti Gli statuti, i regolamenti e le decisioni dell'ASF, dell'OFV e della LA sono vincolanti per la FCG, le sue società e i suoi membri.

Se non è in contrasto con gli statuti dell'ASF, della LA e dell'OFV, mediante decisione del suo comitato, la FCG può aderire ad altre

organizzazioni quando sia utile per raggiungere il suo fine. Il piano ufficiale di competizione per le società del Moesano viene allestito e organizzato dalla Federazione ticinese di calcio (FTC), la quale emana pure le direttive occorrenti ed è autorizzata per questo a riscuotere le tasse federative.

Questa tassa obbligatoria non esonera le rispettive società dal pagamento della tassa di membro della FCG. Per tutte le altre disposizioni anche le società del Moesano sono equiparate alle altre società grigionesi.

Art. 5

I membri della FCG e i loro soci si subordinano - in caso di litigi che dovessero sorgere nei confronti dell'ASF, OFV, LA e FCG, o per quanto riguarda diritti e doveri motivati da statuti e regolamenti - incondizionatamente alla giurisdizione contenziosa dell'associazione.

**Giurisdizione
contenziosa**

Art. 6

La FCG dispone degli stessi organi ufficiali di pubblicazione come l'ASF e l'OFV per ciò che riguarda le regioni di lingua tedesca e italiana.

**Organi di
pubblicazione**

Comunicazioni nell'organo federativo sono vincolanti per tutte le società affiliate alla FCG.

Art. 7

Chi è vincolato agli statuti della federazione deve astenersi da qualsiasi relazione sportiva con società, giocatori, arbitri e funzionari colpiti da boicottaggio.

**Divieto di rela-
zioni sportive**

Art. 8

La FCG disciplina il proprio campo d'attività con la promulgazione dei regolamenti necessari oppure mediante decisioni dei propri organi.

**Campo di
attività**

II. Qualità di membro

Art. 9

Appartenenza Membri della FCG sono tutte le società con sede nel Cantone dei Grigioni riconosciute dall'ASF, che praticano il gioco del calcio e partecipano al campionato o sono provvisoriamente dispensate dall'ASF.

I membri possono beneficiare dei sussidi dello Sport-Toto.

Art. 10

Ammissione Le domande di affiliazione di società sono da presentare per iscritto al comitato della FCG, il quale le esamina e le inoltra con la sua proposta all'OFV a mano dell'ASF.

Alle richieste di adesione si devono accludere le indicazioni e conferme occorrenti come prescritto dalle disposizioni vigenti dell'ASF e OFV.

Art. 11

Doveri delle società Ogni società è tenuta per se, i propri soci, giocatori e funzionari a dar corso alle convocazioni ricevute e a far rispettare le istruzioni loro impartite dalle competenti autorità federative.

Art. 12

Estinzione della qualità di membro La qualità di membro della FCG si estingue

- con le dimissioni
- con lo scioglimento della società
- con l'esclusione

Art. 13

Dimissioni e scioglimento di società Le società possono dimissionare solo per la fine di una stagione con comunicazione tramite lettera raccomandata al comitato centrale dell'ASF, dandone conoscenza all'OFV e alla FCG.

La società che ha deciso il proprio scioglimento deve pure informarne il comitato centrale dell'ASF a mezzo lettera raccomandata, rendendo pure edotti l'OFV e la FCG.

La dimissione e lo scioglimento possono essere consentiti soltanto se la società ha adempito i propri obblighi finanziari nei confronti dell'ASF, della LA, dell'OFV e della FCG, oppure se è stata fornita adeguata garanzia in tal senso.

Per le fusioni fa stato l'art. 15 dello statuto dell'ASF.

Fusioni

Art. 14

Società che vengono escluse dall'assemblea dei delegati dell'ASF perdono automaticamente la qualità di membro dell'OFV e della FCG.

Esclusione

Art. 15

Persone che hanno reso particolari servizi alla causa dello sport calcistico in generale o della FCG in particolare, su proposta del comitato, possono essere nominate soci onorari dall'assemblea dei delegati con una maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

Membri onorari

I membri onorari della FCG ricevono un certificato che li autorizza a presenziare gratuitamente a qualsiasi manifestazione sportiva organizzata dalla FCG o da una società sua affiliata.

III. Organi sociali

Art. 16

Gli organi della FCG sono:

- l'assemblea dei delegati
- il comitato
- la sezione tecnica
- i revisori dei conti
- la commissione di ricorso

Organi

	Art. 17
Rapporto di gestione	Tutti gli organi sono tenuti a redigere annualmente un rapporto di gestione a mano dell'assemblea dei delegati.
	Art. 18
Astensione	I membri dell'autorità federativa devono ricusarsi nelle questioni concernenti la società cui appartengono.
	a) L'assemblea dei delegati
	Art. 19
Gerarchia	L'assemblea dei delegati (AD) è l'organo supremo della FCG.
Organizzazione	Essa deve aver luogo annualmente, di regola nel corso del mese di ottobre.
	Art. 20
Diritto di voto	Ogni società ha diritto a un voto di delegato.
	Art. 21
Convocazione dell'assemblea	La convocazione dell'assemblea ordinaria viene effettuata dal comitato.
a) Assemblea ordinaria dei delegati	La data dell'assemblea ordinaria dei delegati deve essere comunicata 30 giorni prima della riunione, mediante notificazione dell'ordine del giorno e della documentazione occorrente.
	Proposte delle società a mano dell'assemblea dei delegati sono da inoltrare per iscritto al comitato della FCG al più tardi 10 giorni prima dell'assemblea, munite delle firme valide.
b) Assemblea straordinaria dei delegati	Un'assemblea straordinaria dei delegati può essere convocata se lo decide il comitato oppure quando un quinto delle società membri lo richieda per iscritto.

Il comitato deve dar seguito a una domanda di convocazione di un'assemblea straordinaria dei delegati entro quattro settimane dalla presentazione della domanda stessa. Per la convocazione ed esecuzione di un'assemblea straordinaria dei delegati fanno stato per analogia le disposizioni relative all'assemblea ordinaria dei delegati.

Di regola l'assemblea dei delegati viene diretta dal presidente della FCG. Su richiesta della maggioranza dei delegati, durante tutta l'assemblea oppure per trattande singole, deve essere eletto un presidente del giorno con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi. **c) Presidenza**

Art. 22

All'assemblea ordinaria dei delegati incombe l'esame delle seguenti trattande: **Ordine del giorno**

1. Appello, nomina degli scrutatori
2. Approvazione dell'ordine del giorno
3. Approvazione del verbale dell'ultima assemblea ordinaria o straordinaria dei delegati
4. Mutazioni
5. Approvazione del rapporto annuale
6. Approvazione del rapporto cassa e di revisione
7. Preventivo, fissazione dei contributi dei membri e della partecipazione alla Coppa Grigioni
8. Nomine:
 - a) del comitato
 - b) dei revisori dei conti e del supplente
 - c) dei membri della commissione di ricorso e del supplente
9. Deliberazioni su proposte:
 - a) del comitato
 - b) delle società
10. Onorificenze
11. Designazione del luogo della prossima assemblea dei delegati
12. Eventuali

Durata del mandato	<p>Art. 23</p> <p>La durata del mandato di tutti i funzionari e dei loro sostituti nominati dall'assemblea dei delegati è di due anni. Una rielezione è possibile.</p>
Validità delle decisioni	<p>Art. 24</p> <p>Ogni assemblea dei delegati convocata regolarmente può validamente deliberare.</p>
Elezioni e votazioni	<p>Art. 25</p> <p>Le elezioni e le votazioni avvengono per alzata di mano, qualora la maggioranza dei voti espressi non chieda lo scrutinio segreto. Hanno diritto di voto solo i delegati.</p> <p>In caso di elezioni, per il primo scrutinio vale la maggioranza assoluta, mentre negli ulteriori scrutini vale la maggioranza relativa dei voti validi espressi. Dal terzo scrutinio in poi viene eliminato il candidato con il minor numero di voti espressi.</p>
Maggioranza qualificata	<p>In caso di votazioni, le seguenti decisioni richiedono la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) decreti, modifiche o aggiunte agli statuti e regolamenti b) proposte di riesame c) nomina dei soci onorari <p>Tutte le altre decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi, qualora gli statuti non prevedano altrimenti.</p>
Voto decisivo	<p>In caso di parità di voti decide il presidente.</p>
Proposte di riesame	<p>Art. 26</p> <p>Se una trattanda è già stata promulgata si può riesaminarla solo con una maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.</p>

Art. 27

La partecipazione alle assemblee ordinarie o straordinarie dei delegati è obbligatoria per tutte le società affiliate alla FCG.

Obbligatorietà di partecipazione

Le società che non si fanno rappresentare da un proprio delegato oppure che non giustificano in modo valido la loro assenza a un'assemblea dei delegati vengono punite con multe da Fr. 100.- a Fr. 300.-. E' competenza del comitato fissare le multe nel singolo caso. Le decisioni del comitato possono essere impugnate mediante ricorso per iscritto entro 10 giorni dalla loro notificazione presso la commissione di ricorso della FCG.

Assenze

Giustificazioni motivate per iscritto devono essere inoltrate al comitato della FCG almeno 10 giorni prima dell'assemblea dei delegati, risp. in casi straordinari al più tardi 3 giorni dalla data in cui si è tenuta l'assemblea.

b) Il comitato

Art. 28

Il comitato della FCG si compone come segue:

Composizione

- presidente
- vicepresidente
- capo delle finanze
- capo della sezione tecnica
- capo del settore arbitri
- capo del servizio stampa
- protocollista/segretario

I delegati della Federazione grigionese per lo sport (BVS) e della LA, qualora non siano membri del comitato, possono essere invitati con voto consultivo.

Art. 29

Il presidente della FCG è membro d'ufficio del comitato regionale dell'OFV.

Insedimento nel comitato OFV

Art. 30
Attribuzione dei compiti
a) **Vigilanza** Il comitato esercita la vigilanza su tutti gli interessi della federazione. Esso è responsabile di tutta la gestione, ad eccezione di quei compiti che negli statuti sono designati ad altri organi. Ogni membro lavora secondo un capitolato d'onori.

Art. 31
b) **Delegazione di compiti** Per compiti speciali come pure durante periodi vacanti nel corso dell'anno amministrativo il comitato ha il diritto di chiamare persone competenti per delegare certi compiti fino alla prossima assemblea dei delegati.

Art. 32
c) **Rappresentanza verso terzi** Il comitato rappresenta la FCG nei confronti di società, autorità civili e altre autorità federative.

d) **Diritto di firma** Il presidente della federazione o il vicepresidente assieme ad un altro membro del comitato sono autorizzati a firmare in nome collettivo e vincolante.

Art. 33
e) **Altre competenze** Il comitato della FCG ha le altre seguenti competenze:
a) nomina dei funzionari, la cui competenza di nomina non incombe all'assemblea dei delegati;
b) uscite annuali per scopi straordinari non previsti nel preventivo pari a un importo di Fr. 3'000.-.

Per le competenze disciplinari valgono per principio le disposizioni ancorate negli statuti ASF.

Inoltre il comitato è legittimato a punire nella sua regione le infrazioni commesse contro i propri statuti, i regolamenti e le decisioni come pure la mancata partecipazione a manifestazioni organizzate (riunioni, corsi) con multe da Fr. 50.- fino a Fr. 500.-.

Le multe inflitte dal comitato nell'ambito delle sue competenze possono essere impugnate entro il termine di 10 giorni dalla notificazione presentando ricorso scritto alla commissione di ricorso della FCG. **Ricorso**

c) Sezione tecnica

Art. 34

La sezione tecnica (ST) si compone come segue:

Composizione

- capo della sezione tecnica
- reparto calcio attivi
- reparto allievi e ragazzi
- reparto istruzione
- segretariato

Ogni reparto è presieduto da un responsabile.

Il capo della sezione tecnica fa parte d'ufficio nel comitato.

Art. 35

La sezione tecnica è competente per tutto il settore tecnico. Essa lavora secondo le direttive degli organi tecnici dell'ASF, dell'OFV e nell'ambito di G+S. **Campo d'attività**

Per i singoli membri della sezione tecnica valgono i capitoli d'oneri che sono stati approvati dal comitato. Nell'ambito della formazione di allievi e allenatori vanno rispettate le direttive dell'ASF e dell'OFV.

La sezione tecnica sottopone annualmente al comitato un programma scritto per l'approvazione, compreso il preventivo.

La sezione tecnica è tenuta a redigere un verbale delle sue sedute e udienze.

d) Revisori dei conti

Art. 36

**Composizione
e compiti**

L'ufficio di revisione si compone di due membri ordinari e di un supplente.

I revisori hanno il compito di controllare in modo approfondito la gestione e darne relazione scritta all'assemblea dei delegati. Inoltre devono verificare il conteggio Sport-Toto.

e) Commissione di ricorso

Art. 37

Composizione

La commissione di ricorso (CR) si compone di un presidente, due membri e un supplente, nominati dall'assemblea dei delegati, i quali devono appartenere a diverse società.

La commissione di ricorso può designare un segretario. Costui partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

In casi di ricorso fa stato per analogia il regolamento giuridico dell'ASF e dell'OFV.

**Verdetto
inappellabile**

Le decisioni pronunciate dalla commissione di ricorso sono inappellabili.

Art. 38

**Diritto di
ricorso**

A tutte le società della FCG e ai loro membri come pure ai funzionari è garantito il diritto di ricorso nell'ambito delle disposizioni dell'ASF, LA, OFV e FCG.

IV. Finanze

Art. 39

L'esercizio finanziario dura dal 1° luglio al 30 giugno.

**Esercizio
finanziario**

Art. 40

Le entrate della FCG sono composte:

Entrate

- dai contributi annui dei membri
- dai contributi dello Sport-Toto
- dai contributi di sponsoring
- dal ricavo di manifestazioni della federazione
- dalle multe e tasse di ricorso
- dai sussidi e introiti da parte dell'ASF, OFV, LA e G+S
- da altri contributi decisi dall'assemblea dei delegati
- da eventuali altri introiti

Art. 41

Per gli obblighi solidali della FCG è garante solamente il patrimonio della federazione. Ogni e qualsiasi responsabilità personale è esclusa.

Responsabilità

IV. Disposizioni finali

Art. 42

Una revisione totale o parziale di questo statuto può essere attuata solo dall'assemblea dei delegati con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

**Revisione
dello statuto**

Art. 43

Per lo scioglimento della FCG è competente l'assemblea dei delegati. Se la continuazione è richiesta da dieci società, la federazione non può essere sciolta. Sull'uso di un eventuale patrimonio decide l'ultima assemblea dei delegati.

Scioglimento

- Art. 44**
Divergenze nel testo Per divergenze d'interpretazione fa stato il testo tedesco.
- Art. 45**
Diritto sussidiario Qualora in questo statuto non figurino delle prescrizioni particolari, valgono le disposizioni dell'ASF, LA e OFV.
- Art. 46**
Entrata in vigore Il presente statuto del 7 ottobre 1995 è stato riveduto parzialmente dall'assemblea dei delegati del 5 ottobre 2002. Esso entra direttamente in vigore.

Federazione calcio grigione

Presidente: Alberto Crameri
Segretaria: Sandra Casutt

24 ottobre 2002, Approvazione

Federazione calcio Svizzera orientale (OFV)

Presidente: Albert Kern
Segretario: Willy Steffen